


**GIURISPRUDENZA** Nello "Sblocca Italia" una modifica al Testo unico ambientale

di Francesco Mario Agnoli

# Smaltire sedimenti fluviali anche su sponde e argini



**F**ra i numerosi interventi previsti dalla cosiddetta legge "Sblocca Italia" (L.n. 164/2014 di conv. del D.L. n. 133/14) ve n'è uno (art. 7/co. 8bis), che, pur aggiungendo appena mezza riga al Testo unico ambientale (Dlgs. n. 152/2006), ha richiamato l'attenzione del mondo agricolo e non solo.

Si tratta dell'esclusione dallo status di "rifiuti pericolosi" dei sedimenti vegetali spostati oltre che all'interno di acque superficiali, anche "nell'ambito delle pertinenze idrauliche".

Per comprendere il significato della modifica occorre tenere presente che il Dlgs. n. 152/2006, oggetto dell'intervento, nella sua parte IV titolo I, disciplina la gestione dei rifiuti come attività di pubblico interesse "al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi" (art. 178/1° co.). Si dispone che nell'esercizio di questa attività i rifiuti vengano "recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e

senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente" (art. 178/2° co.).

Già nel testo precedente alla modifica apportata dalla legge "Sblocca Italia" l'art. 185 escludeva dall'ambito applicativo della parte IV del decreto (ora, dopo la conversione, della legge), "fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche", fra molti altri oggetti, sostanze, residui, reflui "i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è »»»

## ASSUNZIONI CONGIUNTE

### DAL 7 GENNAIO IL MODELLO "UNILAVCONG"

di Giulio D'Imperio

Il ministero del Lavoro con la nota n. 1471 del 4 dicembre ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo del modello "UNILAV-Cong", istituito con il Decreto direttoriale n. 85 del 28/11/2014, utilizzabile dai datori di lavoro agricolo per effettuare assunzioni congiunte. Possono effettuare assunzioni congiunte le imprese agricole, comprese quelle costituite in cooperativa, che:

- appartengono allo stesso gruppo;
  - sono riconducibili allo stesso proprietario;
  - riconducibili a soggetti legati da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
  - imprese legate tra loro da un contratto di rete, a condizione che il 50% sono imprese agricole.
- Il modello "UNILAV-Cong" sarà presente dal 7 gennaio su [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it) nella sezione "ADEMPIMENTI", e potrà essere utilizzato dai soggetti abilitati per comunicare assunzioni, cessazioni, proroghe e trasformazione di rapporti di lavoro effettuate da più datori di lavoro. Inoltre il sistema offre la possibilità di apportare modifiche, rettificando o annullando, le comunicazioni precedentemente effettuate.

L'UNILAVCong prevede alcune differenze rispetto all'UNILAV classico:

- l'introduzione della sezione "Altri datori di lavoro" per indicare un numero variabile di datori di lavoro;
- introduzione, per ogni datore di lavoro, del "Codice CIDA" rilasciato dall'Inps;
- inserimento del luogo dove viene conservato il contratto.

n. 1-2015 3 gennaio **terroevita** 23

## LEGGI, LAVORO E FISCO

provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3/5/2000, e succ. mod.".

Adesso, a seguito della modifica, i sedimenti non pericolosi vengono esclusi se spostati, oltre che all'interno di acque superficiali, "nell'ambito delle pertinenze idrauliche".

«Una modifica che – come evidenzia un comunicato di Coldiretti Toscana – agevola grandemente l'opera delle aziende agricole e dei Consorzi di Bonifica interessati all'effettuazione delle operazioni di pulizia di canali e fossi. Difatti i sedimenti derivanti da tale operazione risultano (quanto meno di norma) non pericolosi e, quindi, non debbono più essere trasportati, come invece in precedenza, dalla zona di rimozione fino al luogo dello smaltimento determinato dalle competenti autorità. Di conseguenza, il nuovo sistema consente un'eliminazione di pratiche burocratiche e, soprattutto, una riduzione di spese che renderanno possibile una più frequente e tempestiva manutenzione dei corsi d'acqua». Esatto. Nulla da obiettare. Resta il fatto che questi sedimenti rappresentano comunque una quantità di materiale che da qualche parte deve essere sistemata. Per non ricadere nell'applicazione delle procedure previste dal Dlgs. n. 152/2006 occorre che tale sistemazione (in pratica scarico e spargimento o accumulo) avvenga all'interno delle "pertinenze idrauliche" o, come pure si dice, "fluviali".

### Definizione di "pertinenza fluviale"

La pertinenza fluviale è stata anche definita, un po' poeticamente "l'area dove massimamente e quotidianamente si incontrano uomo e fiume". Tuttavia sotto il profilo tecnico-giuridico è senza dubbio più esatta la definizione di "area che da un punto di vista idraulico, geomorfologico ed ecologico risulta strettamente legata e condizionata da un corso d'acqua". I tecnici distinguono poi fra i tre punti di vista, "idraulico", "geomorfologico" ed "ecologico" e definiscono pertinenza o fascia idraulica l'area che può essere occupata dall'acqua durante gli eventi di piena. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali con una circolare del 16/6/98, emessa per chiarire il significato di "pertinenza fluviale", precisa che per tale deve intendersi quella che comunemente è denominata "pertinenza idraulica" il cui uso è disciplinato nel Capo VII del T.U. N° 523/904, che individua in m 10 "dal piede dell'argine" la "relativa ampiezza". Comunque, pur se si tratta di concetti che vanno tenuti presenti, le aziende agricole, e nella grande maggioranza dei casi (quanto meno nelle ipotesi che qui interessano) an-

che i Consorzi di Bonifica, non hanno a che fare con veri e propri fiumi, ma, più semplicemente, con fossi e canali in genere modesti per dimensioni e portata. Di conseguenza la "pertinenza idraulica" finisce con l'identificarsi di fatto con le sponde e le strisce di terreno a queste immediatamente contigue.

Certo occorre distinguere e molto probabilmente nella maggior parte dei casi il problema non si pone in pratica. Tuttavia, pur apprez-

zando lo sforzo compiuto dal legislatore per sburocratizzare e semplificare, è inevitabile chiedersi se in più di un luogo con l'andare del tempo l'accumulo dei sedimenti (ovviamente dipende dalla loro natura e quantità) non possa diventare tale da determinare uno di quegli effetti che l'art. 178 del Dlgs. n.152/2006 voleva evitare: il danneggiamento del paesaggio e dei siti di particolare interesse, tutelati in base alle norme vigenti. ■